

BGer 7B_1060/2025 vom 20. Oktober 2025

Bundesgericht, 2025-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_1060_2025

FR: TF 7B_1060/2025 du 20 octobre 2025

IT: TF 7B_1060/2025 del 20 ottobre 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_885/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 2.2; 7B_845/2025 del 17 settembre 2025 consid. 2.3; 7B_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.1).

E. 1.2

In concreto le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF risultano completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata.

Laddove egli postula che vengano esaminate le "conseguenze legali" per chi ha presentato accuse "infondate" nei suoi confronti, egli perde di vista che il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF) a cui non incombe la ricezione, il trattamento o l'inoltro di denunce penali ad altre autorità (sentenze 7B_382/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3; 7B_463/2025 del 15 luglio 2025 consid. 3; 7B_1454/2024 del 19 febbraio 2025 consid. 5).

Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per danni morali e materiali, non risulta dai fatti accertati dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il ricorrente abbia presentato una tale richiesta in sede cantonale. Egli nemmeno censura al riguardo una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e non adduce che la Corte cantonale a torto non avrebbe trattato tale domanda nella sentenza impugnata. La conclusione relativa all'indennizzo è pertanto nuova e, in quanto tale, inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF).

E. 2

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente 2, non invitata a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.